

MZB HOLDING S.p.A.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A. PROMOSSA DA MZB HOLDING S.P.A.

Comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF") e dell'articolo 37 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.

* * * * *

Milano, 29 settembre 2020 – Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, MZB Holding S.p.A. (l'"**Offerente**"), società controllata indirettamente da Massimo Zanetti, con la presente comunicazione (la "**Comunicazione**"), rende noto di aver assunto la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF (l'"**Offerta**") finalizzata: (i) ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. ("**MZBG**" o l'"**Emittente**") - dedotta la Partecipazione di Maggioranza (come *infra* definita) di titolarità di Massimo Zanetti attraverso MZ Industries (come *infra* definita) - pari a complessive n. 10.960.037 azioni ordinarie dell'Emittente rappresentative del 31,953% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**"); e (ii) a ottenere la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario ("**MTA**"), Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") delle Azioni (il "**Delisting**").

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo pari a Euro 5,00 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**").

L'Offerente promuoverà l'Offerta nei modi e nei tempi previsti dalla normativa applicabile, presentando alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**") il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") destinato alla pubblicazione, cui si rinvia per una compiuta descrizione e valutazione dell'Offerta.

Di seguito sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

* * * * *

1. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

1.1 L'Offerente e la relativa compagine sociale

L'Offerente, MZB Holding S.p.A., è una "*società per azioni*" di diritto italiano, costituita in data 15 settembre 2020, con sede legale in Milano, via Pietro Paleocapa n. 1, P. IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 11400430960.

Alla data della presente Comunicazione, il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da M. Zanetti Industries S.A., con sede legale in Rue Beaumont 17, L-1219 Lussemburgo, RC Lussemburgo B N° 60 859, iscritta presso il R.C.S. Luxembourg Section B con numero 60859 (“**MZ Industries**”).

MZ Industries è a sua volta controllata da Massimo Zanetti, titolare di una partecipazione pari al 70% del relativo capitale sociale. Il restante 30% del capitale sociale di MZ Industries è detenuto da Laura Zanetti e Matteo Zanetti, entrambi figli di Massimo Zanetti, titolari di una partecipazione paritetica pari al 15%.

Alla luce di quanto sopra descritto, Massimo Zanetti detiene il controllo di diritto su MZ Industries e sull'Offerente e controlla altresì l'Emittente, ai sensi dell'articolo 93 del TUF (cfr. Paragrafo 1.3.1 *infra*), per il tramite di MZ Industries.

1.2 Persone che agiscono di concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta

Ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, del TUF, MZ Industries e Massimo Zanetti – soggetti che controllano, rispettivamente, in via diretta e in via indiretta l'Emittente – sono persone che agiscono di concerto con l'Offerente (le “**Persone che Agiscono di Concerto**” e, ciascuna di esse, una “**Persona che Agisce di Concerto**”). In particolare:

- (i) MZ Industries deve essere considerata persona che agisce di concerto con l'Offerente ai sensi dell'art. 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. b), del TUF in quanto controlla direttamente l'Offerente (cfr. Paragrafo 1.1 *supra*); e
- (ii) Massimo Zanetti deve essere considerato persona che agisce di concerto con l'Offerente: (a) ai sensi dell'art. 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. b), del TUF in quanto controlla indirettamente l'Offerente (cfr. Paragrafo 1.1 *supra*); e (b) ai sensi dell'art. 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. d), del TUF in quanto amministratore unico dell'Offerente (cfr. Paragrafo 1.1 *supra*).

Fermo restando quanto precede, l'Offerente sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle Azioni Oggetto dell'Offerta che saranno portate in adesione alla medesima.

1.3 Emittente

L'Emittente è una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede sociale in Villorba (Treviso), viale Gian Giacomo Felissent n. 53, P. IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso 02120510371, con capitale sociale pari ad Euro 34.300.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 34.300.000 Azioni, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare.

Le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”), Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83-*bis* del TUF (codice ISIN: IT005042467).

Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto sociale, la durata dell'Emittente è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

1.3.1 Soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del TUF e soci rilevanti

Alla data della presente Comunicazione, Massimo Zanetti (Persona che Agisce di Concerto) controlla l'Emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF in quanto titolare – attraverso MZ Industries (anch'essa Persona che Agisce di Concerto) – di n. 23.339.963 Azioni rappresentative del 68,047% del capitale sociale dell'Emittente (la “**Partecipazione di Maggioranza**”).

Secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del TUF, alla data della presente Comunicazione, oltre a Massimo Zanetti (titolare della Partecipazione di Maggioranza attraverso MZ Industries), non vi sono altri azionisti titolari di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale dell'Emittente. Inoltre, sulla base delle informazioni messe a disposizione del pubblico, non risulta essere stata comunicata – ai sensi dell'articolo 122 del TUF – la sottoscrizione di alcun patto avente a oggetto l'esercizio del diritto di voto nell'Emittente e nelle società che lo controllano.

1.3.2 Azioni proprie

Alla data della presente Comunicazione, l'Emittente non è titolare, direttamente o attraverso società controllate, fiduciarie o per interposta persona, di Azioni.

2. **PRESUPPOSTI GIURIDICI E MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA**

2.1 **Presupposti giuridici dell'Offerta**

L'Offerente ha assunto la decisione di promuovere l'Offerta, ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, con determinazione dell'organo amministrativo del 29 settembre 2020.

2.2 **Motivazioni dell'Offerta e programmi futuri dell'Offerente relativamente all'Emittente**

L'Offerta è finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell'Offerta e, conseguentemente, a ottenere il *Delisting*. Pertanto – al verificarsi dei relativi presupposti – l'Offerente non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

L'Offerente ritiene che la quotazione in Borsa di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. non abbia permesso di valorizzare adeguatamente il gruppo a cui fa capo MZBG (il “**Gruppo MZBG**”). L'Offerente pertanto valuta necessario procedere ad una riorganizzazione dell'Emittente, finalizzata all'ulteriore rafforzamento dello stesso, operazione più facilmente perseguibile nello *status* di non quotata.

Il *Delisting*, i cui termini, condizioni e modalità saranno dettagliati nel Documento di Offerta, potrà conseguire: (i) dalla circostanza che le Azioni portate in adesione all'Offerta, sommate a quelle nella titolarità delle Persone che Agiscono di Concerto, superino il 90% (per maggiori informazioni si rinvia al Paragrafo 3.5 *infra*); o (ii) in caso contrario, dall'esecuzione, a seguito del perfezionamento dell'Offerta, della fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (società non quotata), oppure in altra società (non quotata) controllata, direttamente o indirettamente, dall'Offerente (la “**Fusione**”).

Inoltre, l'Offerente – attraverso l'Offerta – intende concedere agli azionisti di MZBG l'opportunità di cedere le Azioni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che offre il mercato, tenuto conto del livello di liquidità e dell'andamento di mercato del titolo. Invero, come illustrato al Paragrafo 3.2 *infra*, il Corrispettivo incorpora: (i) un premio pari al 28,2% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla data della presente Comunicazione (*i.e.* 29 settembre 2020), pari a Euro 3,90; e (ii) un premio pari al 23,0% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei sei mesi precedenti la data della presente Comunicazione (inclusa).

3. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

3.1 Categorie e quantitativo delle azioni oggetto dell'Offerta

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia e ha a oggetto massime n. 10.960.037 Azioni, rappresentative del 31,953% del capitale sociale dell'Emittente.

Come indicato *supra*, le Azioni Oggetto dell'Offerta corrispondono alla totalità delle Azioni dedotte le n. 23.339.963 Azioni di titolarità di Massimo Zanetti (Persona che Agisce di Concerto) attraverso MZ Industries (anch'essa Persona che Agisce di Concerto) rappresentative del 68,047% del capitale sociale dell'Emittente e costituenti la Partecipazione di Maggioranza.

A seguito della pubblicazione della presente Comunicazione nonché durante il Periodo di Adesione (come *infra* definito), come eventualmente prorogato, l'Offerente si riserva il diritto di acquistare Azioni al di fuori dell'Offerta nei limiti di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Tali acquisti saranno comunicati al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti. Il numero delle Azioni Oggetto dell'Offerta potrà, quindi, risultare automaticamente ridotto per effetto degli acquisti di Azioni effettuati dall'Offerente (e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto) al di fuori dell'Offerta.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.

Alla data della presente Comunicazione, l'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, *warrant* e/o strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e/o altri strumenti finanziari che possano conferire a terzi in futuro diritti di acquisire Azioni o, più semplicemente, diritti di voto, anche limitati.

3.2 Corrispettivo unitario e sua determinazione e controvalore complessivo dell'Offerta

3.2.1 Corrispettivo unitario e sua determinazione

L'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta il Corrispettivo, pari a Euro 5,00, per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

Il Corrispettivo si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta sostitutiva delle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta.

Il Corrispettivo incorpora un premio pari al 28,2% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla data della presente Comunicazione (*i.e.* 29 settembre 2020), pari a Euro 3,90.

Il Corrispettivo è stato determinato attraverso valutazioni che hanno tenuto conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- (i) il prezzo di quotazione del titolo dell'Emittente alla data della presente Comunicazione;
- (ii) il prezzo medio ponderato giornaliero delle Azioni, sulla base del prezzo ufficiale, in determinati intervalli temporali ovvero 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi precedenti la data di annuncio dell'Offerta; e
- (iii) la limitata liquidità del titolo dell'Emittente in termini di scambi effettuati sul MTA.

Si precisa che, nella determinazione del Corrispettivo, non sono state ottenute e/o utilizzate perizie elaborate da soggetti indipendenti o finalizzate alla valutazione della congruità dello stesso.

3.2.2 Media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni

Il Corrispettivo incorpora i seguenti premi rispetto ai prezzi ufficiali delle Azioni dei periodi di riferimento indicati nella seguente tabella:

Mese	Prezzo medio per azione ponderato (in Euro)	Differenza tra il corrispettivo e il prezzo medio per azione (in Euro)	Differenza tra il corrispettivo e il prezzo medio per azione (in % rispetto al prezzo medio)
29-set-20	3,90	1,10	28,2%
Media prezzi a 1 mese	3,87	1,13	29,2%
Media prezzi a 3 mesi	4,16	0,84	20,3%
Media prezzi a 6 mesi	4,07	0,93	23,0%
Media prezzi a 1 anno	4,56	0,44	9,7%

3.2.3 Controvalore complessivo dell'Offerta

L'esborso massimo in caso di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni sarà pari a Euro 54.800.185.

L'Offerente dichiara ai sensi dell'art. 37-*bis* del Regolamento Emittenti di essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente agli impegni di pagamento del Corrispettivo.

In particolare, l'Offerente intende finanziare il pagamento del Corrispettivo attraverso il ricorso all'assunzione di finanziamenti di terzi. L'Offerente otterrà e consegnerà a CONSOB, entro il giorno precedente la pubblicazione del Documento di Offerta, adeguate garanzie secondo quanto previsto dall'articolo 37-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

3.3 Condizioni di efficacia dell'Offerta

L'efficacia dell'Offerta è subordinata alla circostanza che non si siano verificati, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (come *infra* definito): (a) eventi o situazioni straordinarie comportanti gravi mutamenti della situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato, nazionale o internazionale che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta e/o sul Gruppo MZBG, ovvero (b) eventi o situazioni riguardanti il Gruppo MZBG non noti all'Offerente e/o al mercato alla data di annuncio dell'Offerta che comportino, o che potrebbero ragionevolmente comportare, mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli sotto il profilo patrimoniale, economico o finanziario per il Gruppo MZBG (la “**Condizione MAC**” o la “**Condizione di Efficacia**”). Resta inteso che la presente Condizione MAC comprende, tra gli altri, anche tutti gli eventi elencati alle lettere (a) e (b) di cui sopra che si dovessero verificare in conseguenza, o in connessione con, la diffusione della pandemia da COVID-19 che, sebbene sia un fenomeno di pubblico dominio alla data della presente Comunicazione, può comportare conseguenze che non sono attualmente previste né prevedibili in alcun modo e in alcuna area di *business*, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualsivoglia crisi, il blocco temporaneo e/o definitivo e/o la chiusura dei mercati finanziari e produttivi e/o delle attività commerciali relative ai mercati in cui opera l'Emittente che comportino effetti sostanzialmente pregiudizievoli per l'Offerta e/o cambiamenti nella situazione patrimoniale, economica o finanziaria del Gruppo MZBG.

L'Offerente potrà rinunciare alla Condizione di Efficacia, a sua sola discrezione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dandone comunicazione ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.

In caso di mancato avveramento della Condizione di Efficacia e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà. In tale scenario, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi titolari, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato il mancato perfezionamento dell'Offerta. Le Azioni ritorneranno nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico.

3.4 Durata dell'Offerta

Il periodo di adesione all'Offerta (il “**Periodo di Adesione**”) sarà concordato con Borsa Italiana nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 40 del Regolamento Emittenti e avrà una durata compresa tra un minimo di 15 giorni e un massimo di 40 giorni di borsa aperta, salvo proroghe o eventuale Riapertura dei Termini (come *infra* definita).

Ai sensi dell'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento ad esito del Periodo di Adesione, il Periodo di Adesione dovrà essere riaperto per 5 giorni di borsa aperta (la “**Riapertura dei Termini**”) qualora l'Offerente, in occasione della pubblicazione del comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, renda noto di aver acquistato almeno la metà delle Azioni oggetto dell'Offerta (ossia, almeno 5.480.019 Azioni).

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti la Riapertura dei Termini

non avrà luogo, tra l'altro:

- (i) nel caso in cui l'Offerente, almeno 5 giorni di borsa aperta prima della fine del Periodo di Adesione, renda noto al mercato di aver acquistato almeno la metà delle Azioni oggetto dell'Offerta (ossia, almeno 5.480.019 Azioni); o
- (ii) nel caso in cui, al termine del Periodo di Adesione, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venga a detenere una partecipazione tale da determinare il sorgere dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (ossia pari a più del 90% del capitale sociale dell'Emittente), avendo l'Offerente dichiarato la propria intenzione di non ripristinare il flottante, ovvero del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF (ossia pari almeno al 95% del capitale sociale dell'Emittente).

3.5 Potenziale *Delisting*

3.5.1 *Obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF*

Come anticipato al Paragrafo 2.2 *supra*, l'Offerente intende realizzare il *Delisting* delle Azioni. Conseguentemente, nel caso in cui, a esito dell'Offerta, ivi inclusa la eventuale Riapertura dei Termini, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

Sussistendone i presupposti, l'Offerente adempirà pertanto all'obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (**"Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF"**). Il corrispettivo per l'espletamento della procedura dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF sarà determinato ai sensi dell'art. 108, commi 3 o 4, del TUF in funzione del numero di Azioni apportate all'Offerta e potrà essere pari al Corrispettivo.

L'Offerente indicherà nel comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta, il quale sarà pubblicato, a cura dell'Offerente, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti (il **"Comunicato sui Risultati dell'Offerta"**), l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF. In tal caso, il Comunicato sui Risultati dell'Offerta conterrà indicazioni circa (i) il quantitativo delle Azioni residue (sia in termini di numero di Azioni sia in valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente); (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF; e (iii) le modalità e la tempistica del *Delisting* delle Azioni.

Si precisa che a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana – ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il **"Regolamento di Borsa"**) – disporrà il *Delisting* a decorrere

dal primo giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo relativo alla procedura volta ad adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 3.4.2 *infra*. Pertanto, a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, le Azioni saranno revocate dalla quotazione e gli azionisti dell'Emittente che avranno deciso di non portare in adesione le loro Azioni e che non abbiano richiesto all'Offerente di acquistare le loro Azioni, ai sensi dell'articolo 108 del TUF, saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

3.5.2 *Obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF ed esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF*

Nel caso in cui, a esito dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, nonché per effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni ai sensi dell'art. 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**").

L'Offerente, ove ne ricorrano le condizioni, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà altresì all'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1, TUF, nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l'**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF**"), dando pertanto corso ad un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**").

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta o dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.

Il corrispettivo dovuto per le Azioni acquistate tramite l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF sarà fissato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'art. 111 del TUF, ossia ad un prezzo pari al corrispettivo dell'Offerta.

L'Offerente renderà noto, in una specifica sezione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta, il verificarsi o meno dei presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto. In caso positivo, in tale sede saranno altresì fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (in termini sia di numero di azioni sia di valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale); (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta; e (iii) le modalità e la tempistica del *Delisting* delle Azioni dell'Emittente.

Ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o il *Delisting* delle azioni dell'Emittente, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Come anticipato al Paragrafo 2.2 *supra*, l'Offerente intende procedere, anche indipendentemente dal verificarsi del *Delisting* nei termini e per effetto di quanto indicato al presente Paragrafo 3.5, con la Fusione i cui termini, condizioni e modalità saranno dettagliati nel Documento di Offerta.

3.6 Mercati nei quali è promossa l'Offerta

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa in Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli “**Altri Paesi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

3.7 Modifiche all'Offerta

Nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, l'Offerente si riserva la facoltà di apportare modifiche all'Offerta entro il giorno antecedente a quello previsto per la chiusura del Periodo di Adesione.

Qualora l'Offerente eserciti il diritto di apportare modifiche all'Offerta l'ultimo giorno a sua disposizione (*i.e.*, il giorno antecedente a quello previsto per la chiusura del Periodo di Adesione), la chiusura del Periodo di Adesione non potrà avvenire in un termine inferiore a 3 giorni di borsa aperta dalla data di pubblicazione delle modifiche apportate in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti applicabili.

4. PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO

Alla data della presente Comunicazione: (i) l'Offerente non detiene Azioni dell'Emittente; (ii) Massimo Zanetti (Persona che Agisce di Concerto) è titolare – attraverso MZ Industries (anch'essa Persona che Agisce di Concerto) – della Partecipazione di Maggioranza, costituita da complessive n. 23.339.963 Azioni rappresentative del 68,047% del capitale sociale dell'Emittente; e (iii) né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto detengono strumenti finanziari derivati che conferiscono una posizione lunga sulle Azioni dell'Emittente.

5. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'OFFERTA

La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

6. PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.mzfb-group.com e sul sito *internet* del *global information agent* all'indirizzo morrowsodali-transactions.com.

7. GLOBAL INFORMATION AGENT

Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio, n. 43, iscritto al Registro delle Imprese di Roma al n. 1071740, è stato nominato dall'Offerente quale *global information agent* ovvero il soggetto incaricato di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente.

8. CONSULENTI DELL'OPERAZIONE

L'Offerente è assistito da BNP Paribas, in qualità di *advisor* finanziario, e da BonelliErede, in qualità di consulente legale.

* * * * *

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.